Penale Sent. Sez. 1 Num. 20156 Anno 2021
Presidente: BONI MONICA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 22/04/2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASCIONE GIULIANO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 15/07/1954

avverso l'ordinanza del 02/02/2020 del TRIBUNALE di LATINA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/~~senti~~te le conclusioni del PG L. Giordano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 31.3.2020 il Tribunale di Latina – Ufficio Misure di Prevenzione, quale giudice dell'esecuzione – ha respinto la domanda di revoca della confisca di prevenzione introdotta da Ascione Giuliano.

1.1 Va premesso che la domanda risulta formulata in riferimento ad un *novum* di tipo giuridico, consistente nei contenuti della decisione (n.24 del 2019) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della previsione di legge di cui all'art.1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti cod.ant.), in tema di pericolosità cd. semplice, al contempo realizzando una specifica interpretazione dei contenuti della previsione di legge di cui all'art.1 co.1 lett. b) del medesimo testo legislativo.

La decisione emessa in cognizione risulta divenuta definitiva in data 16 maggio 2018.

2. Il Tribunale in motivazione afferma, in sintesi, che :

a) l'inquadramento della condizione di pericolosità di Ascione Giuliano, posto a base della confisca, è stato realizzato – nel decreto emesso in cognizione – anche in riferimento alla categoria tipica di cui alla lettera *b* dell'art.1 cod.ant. (soggetto che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose).

Tale disposizione di legge non è stata colpita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale e, in ogni caso, l'interpretazione dei contenuti normativi, nel caso concreto (specie nella decisione di legittimità che ha reso definitiva la confisca) risulta conforme ai parametri di tassatività valorizzati dalla Corte costituzionale nella parte della sentenza interpretativa di rigetto.

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna concreta 'incidenza' sul giudicato di quanto deciso dal giudice delle leggi con la decisione n.24 del 2019, in precedenza citata.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, Ascione Giuliano, deducendo erronea applicazione di legge e violazione di parametri costituzionali e convenzionali.

2.1 Si contestano, sotto più profili, le affermazioni contenute nella decisione e relative alla «già avvenuta» , in sede di legittimità, verifica della rispondenza delle argomentazioni espresse nella decisione di confisca ai contenuti della decisione Corte cost. n.24 del 2019.

Non appare necessario sintetizzare ulteriormente i motivi di ricorso – ai sensi dell'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. – in rapporto ai contenuti della presente decisione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

---

3. La decisione impugnata va annullata *ex officio*, su profilo non dedotto dalla parte ricorrente, per incompetenza funzionale del Tribunale di Latina - rispetto alla tipologìa di domanda introdotta-, vizio tale da determinare la nullità assoluta del provvedimento impugnato (si vedano sulla rilevabilità *ex officio* del vizio di incompetenza funzionale, tra le molte, Sez. II n. 29114 del 23.5.2019, rv 277017; Sez. II n. 3282 del 12.12.2013; Sez. III n. 2417 del 21.11.2002, rv 224034) .

3.1 Il Collegio ritiene, per le ragioni di seguito esposte, che la domanda, ritenuta valutabile in termini di incidente di esecuzione atipico, abbia introdotto una istanza di revocazione della misura di prevenzione, da attribuirsi alla Corte di Appello competente ai sensi dell'art.28 cod.ant., non potendosi ritenere applicabili le previsioni di legge di cui agli artt. 670 o 673 cod.proc.pen. (il Tribunale non specifica quale tipologìa di procedimento esecutivo è stata adottata).

In ogni caso, la parte privata ha introdotto una domanda di rivalutazione del giudizio di pericolosità soggettiva posto a base della confisca di prevenzione in rapporto ai contenuti della decisione numero 24 del 2019 Corte cost. e, sul punto, il Collegio ritiene di ribadire l'orientamento già espresso – in punto di qualificazione della domanda ed individuazione del giudice competente – nel recente arresto Sez. I n. 34027 del 1.10.2020, *Falaschi*, rv 279997.

3.2 In detta decisione, di cui appare opportuno riprodurre per sintesi le argomentazioni, si è affermato quanto segue :

a) in precedenti arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 40765 del 13.6.2018, rv 273968; Sez. I n. 4001 del 9.1.2014, rv 258047) si è precisato che nel *corpus* normativo rappresentato dal d.lgs. n.159 del 2011 il riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale è stato operato – in ragione della collocazione topografica e della *ratio* sottesa- a fini di 'integrazione' delle disposizioni dettate per la fase della cognizione (art. 7 co.9 co.ant.), il che esclude che sia stata in tal modo normativizzata – con trasposizione della disciplina penalistica nel codice antimafia - la fase procedimentale della «esecuzione» delle misure di prevenzione ; va ripreso, in particolare, il contenuto del citato arresto n.40765 del 2018, ove si è affermato che la procedura dell'incidente di esecuzione non è prevista in via generale nel sistema procedurale delle misure di prevenzione, sistema che conosce una pluralità di procedimenti esecutivi tipizzati, posteriori al giudicato e nel cui ambito - peraltro - l'organo esecutivo è identificato, in prima battuta, nel Questore, ai sensi dell'art. 11 co.1 Cod.Ant.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

b) dunque, pur non potendosi negare l'esistenza del generale principio per cui la «competenza esecutiva», intesa come titolarità del potere/dovere di regolamentare eventuali questioni interpretative del giudicato che incidano su diritti soggettivi è da riconoscersi anche nel sistema della prevenzione - in quanto attributo coessenziale alla funzione giurisdizionale - non può - al contempo - riconoscersi l'applicabilità al settore tipico della prevenzione delle singole disposizioni procedimentali contenute nel codice di rito penale in tema di esecuzione, posto che il rinvio alle previsioni di cui all'art.666 cod.proc.pen. (in quanto compatibili) è, come si è detto, dettato dal legislatore del Codice Antimafia per la fase della cognizione (art. 7 co.9 Cod.Ant.) e non riguarda, pertanto, la fase esecutiva;

c) ciò posto, è da ritenersi che tutte le esigenze di «rivalutazione» di una decisione definitiva emessa in sede di prevenzione, siano le stesse correlate alla emersione di elementi di fatto che ad eventi di natura normativa, debbano trovare sede 'naturale' di verifica giurisdizionale nei procedimenti con vocazione revocatoria disciplinati nel medesimo cod.ant., rappresentati dalle procedure di cui all'art.11 (nella ipotesi di misura esclusivamente personale) e art.28 (lì dove venga in rilievo, anche in rapporto alla valutazione di pericolosità soggettiva operata in cognizione, la revocazione della confisca);

d) la procedura di cui all'art.28 cod.ant. – applicabile al caso in esame in ragione dell'epoca della proposta – è lo strumento introdotto dal legislatore (con formalizzazione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali) al fine di apprezzare il «difetto originario» dei presupposti per l'adozione del provvedimento definitivo e, pur a fronte di una tipizzazione dei casi (mutuata dalla disciplina generale della revisione) consente di realizzare, in via interpretativa, il necessario adeguamento del sistema della prevenzione alle particolari sopravvenienze di cui si discute, rappresentate dalle conseguenze di una decisione del giudice delle leggi (n.24 del 2019 Corte cost.) in parte dichiarativa di illegittimità costituzionale ed in parte 'interpretativa di rigetto' (si veda, in proposito, quanto deciso da Sez. I n. 11661 del 10.1.2020, rv 278738 intervenuta in procedura ex art.11 d.lgs. n.159 del 2011);

e) del resto, che la indicazione dei casi tipici di revocazione di cui all'art.28 co.1 non esaurisca le esigenze di rivedibilità del provvedimento definitivo emesso in sede di prevenzione è un dato acquisito in giurisprudenza, stante la necessità di considerare l'ipotesi aggiuntiva di revisione cd.*europea* (sent. n.113 del 2011 C.cost.) anche nel settore in parola (v. Sez. I n. 50919 del 13.7.2018, rv 274878; Sez. V n. 4463 del 15.11.2011), il che ulteriormente sostiene la tesi per cui la necessarie integrazioni sistematiche ai contenuti delle previsioni di legge sono da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

realizzarsi nell'ambito della disciplina di settore delle misure di prevenzione, tendenzialmente esaustiva, e non realizzando applicazioni analogiche di disposizioni dettate per la fase esecutiva penale.

3.3 Il Collegio, peraltro, non ignora che diverso orientamento è stato espresso nell'arresto Sez. VI n. 36582 del 28.10.2020 *Iannuzzi ed altri*, quanto alla individuazione dello strumento di possibile rivalutazione del giudicato di prevenzione in rapporto a quanto deciso dal giudice delle leggi con la citata sentenza n.24 del 2019.

In detto arresto si è sostenuto che lo strumento procedurale per addivenire all'apprezzamento delle ricadute della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di una previsione di legge 'incidente' sulla confisca di prevenzione va individuato nell'incidente di esecuzione (con applicazione analogica dell'art. 673 cod.proc.pen.) e non nella revocazione *ex* art. 28 cod.ant. .

Tre le principali ragioni che sostengono tale indirizzo interpretativo, individuate, in sintesi :

- nella tipicità dei casi disciplinati dal legislatore di revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 co.1 cod. ant., con assenza della ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione regolatrice ;
- nella natura di 'presa d'atto' della procedura esecutiva, rispetto alla caducazione della disposizione dichiarata incostituzionale, lì dove lo strumento revocatorio introduce un profilo di rielaborazione cognitiva;
- nella esistenza, in caso di adozione del modello legale della revocazione, di un termine di decadenza ai sensi dell'art. 28 co.3 cod. ant. .

Non sarebbe di ostacolo, in tale prospettiva, l'assenza di un rinvio in fase esecutiva – nell'ambito della disciplina del procedimento di prevenzione – alle norme del codice di rito penale (tra cui l'art. 673 cod.proc.pen.) posto che se è vero che la disposizione di rinvio agli artt. 666 e ss. cod.proc.pen. è dettata – in prevenzione - per la sola fase della cognizione, il «processo di esecuzione continua a costituire lo sfondo procedurale di riferimento del giudizio di cognizione, utile per integrarne le lacune, salve situazioni di incompatibilità che qui non si rinvengono».

3.4 Il Collegio, a fronte del diverso indirizzo ermeneutico espresso nel citato arresto (ma v. in senso conforme a quanto deciso nella citata sentenza Falaschi, v. sez. II n. 33641 del 13.10.2020, *Sabatelli ed altri,* rv 279970), ritiene di approfondire il tema controverso senza rimettere la questione alla valutazione delle Sezioni Unite, e ciò anche in rapporto alla specificità dell'odierna decisione, per le ragioni che seguono.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va evidenziato, in particolare, che l'adozione dello strumento procedurale della revocazione (art. 28 cod.ant.) risulta in linea – a parere del Collegio - proprio con la necessaria «rivalutazione *post* giudicato» della conformità dei contenuti della decisione emessa in cognizione alla complessa rielaborazione della «base legale» del giudizio di pericolosità soggettiva realizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.24 del 2019, anche allo scopo di allineare il sistema interno all'accertamento di violazione dell'art. 2 Prot. 4 Conv. Edu contenuto nella sentenza *De Tommaso contro Italia* emessa dalla GC Corte Edu il 23 febbraio del 2017.

In tale accezione va rimarcato che il giudice delle leggi ha realizzato una lettura complessiva delle disposizioni normative in tema di pericolosità semplice (art.1 cod.ant.) rilevando non soltanto la illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art.1 co.1 lett. a) ma anche «prescrivendo» una determinata e tassativa lettura dei contenuti precettivi dell'art. 1 co.1 lett. b) cod.ant. .

Dunque, lì dove si ipotizzi – come accaduto in plurimi arresti di legittimità (v. Sez. I n. 11661 del 2020 *Pilato*, rv 278738; Sez. II n.33641 del 2020, *Sabatelli*, rv 279970 ; Sez. I n. 11589 del 2021, *Sollima*, n.m.) – la necessità di un rinnovato apprezzamento in concreto della base legale dell'ablazione patrimoniale, l'incidente di esecuzione – proprio perché caratterizzato da mera 'presa d'atto' dell'effetto abolitivo della norma, non risulta essere lo spazio procedurale idoneo allo scopo (circa tali aspetti ed in rapporto alle ricadute interne, sul sistema della prevenzione, di decisioni emesse dalla Corte Edu v. Sez. I n.50919 del 13.7.2018, *Frascati*, rv 274878) .

Da ciò la considerazione per cui all'incidente di esecuzione – modellato sulla falsariga della previsione di cui all'art. 673 cod.proc.pen. – potrebbe farsi ricorso nelle sole (peraltro infrequenti) ipotesi in cui la disposizione regolatrice della condizione di pericolosità sia stata precisamente individuata in cognizione in quella di cui all' art. 1 co.1 lett. a) del cod.ant. dichiarata costituzionalmente illegittima.

Ma in tutte le ipotesi in cui il giudice della cognizione – in prevenzione - non risulti aver individuato con assoluta precisione la fattispecie legale di pericolosità o risulti aver compiuto un inquadramento «misto», è evidente che l'apprezzamento giurisdizionale della «incidenza» del *decisum* del giudice delle leggi non potrebbe essere quello del mero incidente esecutivo, dovendosi necessariamente riaprire uno spazio cognitivo e valutativo, sia in fatto che in diritto.

Ciò porta a ribadire come obbligata – in casi come quello oggetto di trattazione- l'opzione interpretativa contenuta nella citata decisione *Falaschi* di questa sezione (con applicabilità della previsione di legge di cui all'art.28 cod.ant.), anche in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ragione del fatto che non pare fondata l'obiezione circa la applicabilità del termine di decadenza di cui all'art.28 co.3 cod. ant. al caso che ci occupa.

Ed invero, è opportuno precisare che a fronte della incontestata assenza di una disposizione che regolamenti – nel testo del cod.ant. – in modo espresso la sopravvenienza di decisioni del gudice delle leggi potenzialmente incidenti sul giudicato, sia il ricorso al modello legale di cui all'art. 28 cod.ant. che l'ipotesi di applicazione dell'art. 673 cod.proc.pen. (sostenuta nella sentenza *Iannuzzi ed altri*) realizzano una interpretazione sistematica tesa a colmare una lacuna legislativa (si veda, quanto alla legittimità di tale *modus* interpretativo, nel sistema della prevenzione, quanto affermato da Sez. U n. 46898 del 26.6.2019, *Ricchiuto*, rv 277156) .

Pertanto, ne consegue che lì dove si ritenga applicabile, per le ragioni sinora esposte, il modello legale di cui all'art. 28 cod.ant. , è evidente che si tratta di estrarre sul piano interpretativo (come nel caso della revisione europea, trattato da Sez. V n. 4463 del 15.11.2011, dep.2012 *Labita,* rv 252939) dalle previsioni tipiche una ipotesi affine ed aggiuntiva.

La causa di decadenza di cui all'art.28 co.3, pertanto, non risulta applicabile a simile caso in quanto testualmente prevista per le sole ipotesi di revocazione 'tipizzate' di cui all'art. 28 co.1 cod.ant., ipotesi che anche sul piano fenomenico rendono sostenibile l'onere di attivazione in capo alla parte privata interessata.

Per tutto quanto sinora affermato, la cognizione della domanda introdotta dalla attuale ricorrente va pertanto attribuita, previo annullamento della decisione impugnata, alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell'art.28 cod. ant. .

3.4 La rilevazione, in via preliminare, di un vizio di competenza funzionale preclude l'esame dei contenuti del ricorso dovendosi rimettere la trattazione della domanda originaria al giudice ritenuto competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159 del 2011.

Così deciso il 22 aprile 2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale